Ordinanza 2 concernente la legge sul lavoro

(OLL 2)

(Disposizioni speciali per determinate categorie di aziende e di lavoratori)

Modifica del [data]

Il Consiglio federale svizzero
ordina:

I

L'ordinanza 2 del 10 maggio 2000[1] concernente la legge sul lavoro è modificata come segue:

Art. 25a Negozi in zone turistiche urbane

[1] Ai seguenti negozi situati in zone turistiche urbane e ai lavoratori in essi occupati per il servizio alla clientela si applicano l'articolo 4 capoverso 2 per tutta la domenica e l'articolo 12 capoverso 1[bis]:

a. negozi rispondenti ai bisogni specifici dei turisti;

b. negozi rispondenti ai bisogni del turismo internazionale.

[2] Sono considerate zone turistiche urbane le zone situate in città con più di 60 000 abitanti in cui i turisti stranieri rappresentano almeno il 50 per cento di tutti i pernottamenti in albergo. I Cantoni stabiliscono le zone turistiche urbane; queste devono disporre di un'ampia offerta di strutture ricettive, culturali e di ristorazione raggiungibili a piedi.

[3] Un negozio risponde ai bisogni del turismo internazionale se:

a. dispone di un'offerta di merci secondo l'articolo 25 capoverso 4 lettera a; e

b. la sua cifra d'affari è realizzata essenzialmente grazie alla clientela internazionale.

[4] I lavoratori ricevono per il lavoro domenicale compensazioni che superano quanto previsto dalle disposizioni di legge.

[1] **RS 822.112**

IV

La presente ordinanza entra in vigore il [data].

[data]

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Alain Berset
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr